

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Lettere d'intento 2020***Cosa cambia per il fornitore e per l'esportatore abituale: meno adempimenti ma più sanzioni.*

Può succedere in questo periodo dell'anno di **ricevere dall'esportatore abituale** una dichiarazione d'intento (e relativa ricevuta dell'Agenzia delle Entrate) con i vecchi (presenti?) modelli perché a oggi non è ancora stato emanato il provvedimento con le modalità operative per l'attuazione delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 12- *septies*, D.L. 34/2019, convertito nella L. 58/2019. Tale provvedimento doveva essere pubblicato entro lo scorso agosto. Il D.L. 34/2019 ha introdotto alcune semplificazioni sul tema delle dichiarazioni d'intento, modificando l'art. 1, c. 1, lett. c) D.L. 746/1983 e abrogando il comma 2. Il soggetto che intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA, deve disporre **apposita dichiarazione** redatta "in conformità al modello" (da introdurre con l'atteso provvedimento dell'Agenzia) e trasmetterla telematicamente all'Agenzia, che rilascia apposita **ricevuta telematica** con indicazione del protocollo di ricezione. L'esportatore abituale non è quindi più obbligato a consegnare al fornitore (o in Dogana) dichiarazione e ricevuta (ben potendo tuttavia continuare a farlo, ottenendo così una certa non applicazione dell'IVA e nelle more del provvedimento atteso), tuttavia deve dichiarare che intende effettuare acquisti senza IVA e deve fornire il protocollo telematico affinché il fornitore possa indicarlo nella propria fattura. Inoltre non è più obbligato ad annotare le dichiarazioni d'intento numerandole progressivamente su apposito registro.

Dal canto suo il fornitore che emette fattura senza IVA deve anzitutto riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione ([qui il link](#)) inserendo il protocollo di ricezione (**17 cifre**), il progressivo della dichiarazione (6 cifre, es. 000001), il codice fiscale dell'esportatore abituale e il proprio in qualità di destinatario. Una volta effettuata questa verifica (e stampata o salvata la schermata di " *dichiarazione d'intento correttamente presentata* ") nella fattura/e che emetterà all'esportatore abituale dovrà indicare solo il numero di protocollo di ricezione (che si trova nella ricevuta di invio) della dichiarazione.

Anche il fornitore non dovrà più annotare progressivamente le dichiarazioni ricevute sull' **apposito registro** né dovrà più compilare il quadro VI "dichiarazioni d'intento ricevute" della **dichiarazione IVA annuale** . Tuttavia vengono inasprite le sanzioni in capo al cedente/prestatore che effettua cessioni/prestazioni senz'IVA senza prima avere riscontrato l'avvenuta presentazione all'Agenzia della dichiarazione d'intento dell'esportatore: dal 100 al 200% dell'IVA omessa, fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo, mentre finora era prevista l'ammenda da 250 a 2.000 euro. Dal punto di vista pratico il fornitore, nell'emettere fattura elettronica, dovrà indicare il numero protocollo di ricezione in uno dei campi facoltativi tipo " *causale* ".